

Il decreto della Corte d'Appello di Bologna è uno dei primi ad affrontare i problemi relativi al reclamo avverso il provvedimento presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ.

I principi affermati nel provvedimento della Corte sono:

- 1) il provvedimento presidenziale è un provvedimento avente natura ed efficacia meramente incidentale nel processo di separazione personale, ed è fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza;**
- 2) in fase di reclamo rilevano unicamente profili di erroneità dell'ordinanza presidenziale immediatamente rilevabili;**
- 3) la conflittualità tra i genitori non è elemento sufficiente, di per sé solo, a disporre l'affidamento esclusivo;**
- 4) l'affidamento condiviso non necessariamente si esplica nella forma adottata nel provvedimento presidenziale, dell'affidamento alternato.**

=====

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione 1^a Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Leonardo De Robertis - Presidente
Dott. Miranda Bambace - Consigliere
Dott. Angela de Meo - Consigliere rel.

nel procedimento iscritto al n. 161/2006 V.G.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel giudizio di separazione personale promosso dall'ing. L. XXX nei confronti dell'arch. C. YYY, il Presidente del Tribunale di Bologna pronunciava ordinanza riservata, depositata il 20 marzo 2006, ai sensi dell'art. 708, comma secondo, cod. proc. civ.

Così dettava i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei loro figli:

-autorizzava i coniugi a vivere separati;

-disponeva l'affidamento condiviso dei figli A. e B., nati rispettivamente il 29 ottobre 1990 e l'11 novembre 1992, "non risultando, allo stato degli atti, che uno dei due coniugi sia privo di idoneità genitoriale";

-disponeva che i minori avessero residenza anagrafica presso il padre, ma dimorassero presso ciascun genitore a settimane alterne;

-regolamentava i periodi di vacanza dei minori con ciascun genitore;

-dava atto che il padre si sarebbe fatto integralmente carico delle spese di mantenimento e straordinarie occorrenti per i minori;

-dava atto che il XXX metteva a disposizione della moglie un'ampia e prestigiosa unità abitativa da scegliere tra nove immobili (scelta da compiersi entro il 30 aprile 2006), impegnandosi a sostenere il canone di locazione, le spese condominiali e le utenze;

-disponeva che la moglie potesse intanto continuare ad abitare nella casa coniugale, da rilasciare alla società proprietaria entro il 30 maggio 2006 come da conciliazione intervenuta nel procedimento di sfratto (sfratto del quale la resistente deduceva la natura simulata, per il che qualunque accertamento era però precluso in questa sede per essere la società soggetto terzo);

-richiamate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti allo stato degli atti, ed esattamente raffrontabili solo a mezzo di accertamenti da demandare alla fase di cognizione ordinaria, determinava in € 10.000 mensili il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della moglie.

Avverso l'ordinanza, notificata il 23 marzo 2006, C. YYY ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 708, comma quarto, cod. proc. civ., con ricorso depositato il 3 aprile 2006, chiedendo:

-l'affidamento esclusivo dei figli, con regolamentazione del rapporto padre-minori;

-l'assegnazione della casa coniugale, previo accertamento della natura simulata dello sfratto, con onere per il marito di pagare il personale di servizio o, in alternativa, dichiararsi l'obbligo

del marito di provvedere, nel limite di € 5.500 al mese, al pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali e delle utenze di un immobile da lei direttamente scelto, oltre al pagamento del personale di servizio;

-aumentarsi a € 25.000 mensili il contributo a carico del YYY per il mantenimento della moglie;

-porsi a carico del padre un assegno mensile di € 7.500 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre a tutte le spese mediche, ordinarie e straordinarie, scolastiche, ricreative vacanze comprese.

L. XXX si è costituito, eccependo l'inammissibilità del reclamo e, nel merito, chiedendone il rigetto.

Il Pubblico Ministero è intervenuto e ha concluso per l'integrale conferma del provvedimento.

Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del reclamo deducendo l'insussistenza di fatti nuovi intervenuti dopo l'emissione del provvedimento reclamato.

Ma l'art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 16 marzo 2006, n. 54, prevede la facoltà di proporre il reclamo previsto avverso i provvedimenti presidenziali senza richiedere, neppure implicitamente, l'intervento di fatti nuovi. La abolizione, ad opera della stessa legge, del presupposto degli intervenuti "mutamenti delle circostanze" ai fini della revoca o modifica dei provvedimenti presidenziali da parte dell'istruttore conferma, anzi, l'ampliamento delle possibilità di riesame anche indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi.

Nel merito, il reclamo è da rigettare.

L'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ. è un provvedimento avente natura ed efficacia meramente incidentale

nel processo di separazione personale, ed è fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza; è volto a dettare una regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e nei confronti dei figli nella pendenza del giudizio, nel corso del quale è previsto lo svolgimento dell'attività istruttoria e nella cui decisione finale sono destinati ad essere assorbiti.

Questo carattere di delibazione necessariamente sommaria non muta in sede di reclamo.

Dunque in questa fase rilevano unicamente profili di erroneità dell'ordinanza presidenziale immediatamente rilevabili.

Nei limiti così delineati, l'ordinanza è da confermare.

Più in particolare, le considerazioni svolte dalla reclamante in ordine all'impraticabilità dell'affidamento condiviso in casi, come il presente, di elevata conflittualità, riflettono una elaborazione giurisprudenziale in tema di affidamento congiunto condivisa, in passato, anche da questa Corte. Ma la scelta operata dal legislatore a favore dell'affidamento condiviso non consente di ritenere la conflittualità tra i genitori elemento sufficiente, di per sé solo, a disporre l'affidamento esclusivo. Sul punto, la reclamante sottolinea anche la maggiore, e a suo avviso eccessiva, permissività del padre. Ma la inevitabile, e in certa misura fisiologica, diversità di scelte educative tra i genitori, è connaturata all'affidamento condiviso e, di per sé, non consente di superare la scelta della soluzione preferenziale come operata dal legislatore.

L'affidamento condiviso, peraltro, comporta una comune responsabilizzazione della coppia genitoriale che non necessariamente si esplica nella forma, adottata nel provvedimento presidenziale, dell'affidamento alternato. La convivenza dei figli con i genitori a settimane

alterne può in effetti comportare problemi anche pratici tali da rendere la modalità non rispondente all'interesse dei figli; nel caso di specie, però, non vi sono concrete controindicazioni perché si tratta di ragazzi abbastanza grandi (nati uno nel 1990 e l'altro nel 1992) e, per quanto allo stato può ipotizzarsi, le residenze dei genitori saranno presumibilmente piuttosto vicine sia tra loro che agli istituti scolastici.

In tale situazione, la residenza anagrafica presso il padre è soluzione condivisibile, perché il reperimento di nuova abitazione è da presumere prossimo (il XXX si è già allontanato dall'abitazione coniugale).

Quanto all'assegnazione della casa familiare, l'accertamento della natura simulata dello sfratto non è materia che può essere ammessa nel giudizio di separazione, tanto più che la società locatrice, pur di carattere "familiare", è giuridicamente soggetto terzo. Ciò comporta la impraticabilità dell'assegnazione richiesta.

Quanto all'ammontare stabilito per il mantenimento della moglie, in parte a mezzo di assegno mensile di € 10.000 e in parte con l'apprestarle abitazione, il provvedimento appare congruo quanto meno in questa fase caratterizzata, come detto, da esame sommario allo stato degli atti.

Il mancato riconoscimento di un contributo in favore della stessa per i periodi di permanenza dei due minori presso di lei è, infine, giustificato dall'essersi il padre fatto integrale carico del mantenimento dei ragazzi.

Nulla per le spese, stante il carattere incidentale di questa fase.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il reclamo proposto da C. YYY, ai sensi dell'art. 708, comma quarto, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Bologna depositata il 20 marzo 2006.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 12 maggio 2006

Il Presidente

Provvedimento pubblicato il 17 maggio 2006